

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 19.30, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 17 maggio 2023), presso la sala del circolo PD, sita in via Eugenio Cantoni n. 19 - Castellanza, regolarmente convocata dal Presidente, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente punto posto all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.L.vo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Viene nominata Presidente dell'Assemblea, la socia Nacima ZAARIR, la quale rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, come da invito allegato, è presente la maggioranza dei soci così come da elenco aggiornato dal Consiglio Direttivo in data 4 maggio 2023, così composto: nr. 13 soci e regolarmente rappresentati n. 13 soci e così complessivamente n. 13 soci in presenza e/o per delega, qui di seguito indicati: 1) ZAARIR Nacima, 2) ADDAMINE Fatima, 3) EL HASBAOUI Fatima con delega a Rachida LAACHIR, 4) LAACHIR Rachida, 5) ROCCO Giuseppe, 6) BERRICHILLO Valerie con delega a Nacima ZAARIR, 7) MOUNJID EL IDRISSE Halima, 8) CASTIGLIONI Simona con delega a Fatima ADDAMINE, 9) MIHOUB Samah, 10) BOULABA Sameh, 11) EL HALMI Rachida, 12) EL SHEIKH Khaled con delega a MIHOUB Samah, 13) BELKOH Hassania con delega a Giuseppe ROCCO.

Il Presidente dichiara valida la seduta e si avvale del Consigliere/Segretario ROCCO Giuseppe per la verbalizzazione del presente verbale.

Punto 1) Il Presidente riferisce all'Assemblea di avere ricevuto comunicazione via PEC dalla PROVINCIA di VARESE - Terzo Settore, di adeguare il vecchio Statuto con il nuovo STATUTO previsto dalla modulistica del CSV INSUBRIA.

L'Assemblea dei soci, riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima), decide all'unanimità di approvare il nuovo STATUTO così come previsto dal D.L.vo n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni ministeriali nonché circolari degli Enti competenti.

L'APS-ETS "The House of Sarah and Abraham", in breve CASA IBE-APS, così come previsto dal Codice del Terzo Settore all'art. 82 co. 3 e 5, si riconosce esente da imposte di registro e di bollo.

Non essendovi null'altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 20:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

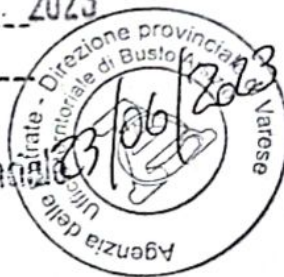
IL PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE di BUSTO ARSIZIO

Reg.ta a Busto A. il 23 GIU. 2023

al n° 562 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo



INVITO

OGGETTO: "Convocazione Assemblea Straordinaria dell' APS-ETS "The house of Sarah and Abraham, in breve Casa IBE".

A tutti gli associati

Egr. soci siete tutti invitati/e a partecipare all'Assemblea Straordinaria che si svolgerà, in prima convocazione, il giorno 17/05/2023, alle ore 24.00, e in seconda convocazione, di presenza, **il giorno 18/05/2022**, alle ore **19.30**, presso il Circolo PD "E. Bonetti" di Castellanza, sito in via E. Cantoni n. 19, convocata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, tramite consegna a mano e/o via WhatsApp o mail del presente invito, dal sottoscritto Presidente, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.L.vo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.**
2. **Altro ed eventuale.**

Qualora qualcuno fosse impossibilitato a partecipare, è pregato di dare delega ad altro associato, sottoscrivendo il modulo sotto indicato.

Castellanza (Va), 4 maggio 2023

F/to Il Presidente *Nacima Zaarir*

DELEGA

Il sottoscritto: Nome _____ Cognome _____
residente a _____ Via/Corso/Piazza _____ nr. _____, in
qualità di socio/a di Casa IBE, essendo impossibilitato a partecipare all'Assemblea del 18 maggio 2023,
ore 19.30, delego il socio: nome: _____ cognome _____,
a rappresentarmi all'assemblea di cui sopra.

Firma

Autorizzo il Trattamento dei Dati Personali coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR -
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in
Inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato
registrato
di n° Serie

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato
registrato
di n° 562 Serie 3



Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo





RUNTS.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 4 maggio 2023, alle ore 19:30, su convocazione del Presidente si è riunito nella sala del Circolo PD "E. Bonetti", in via E. Cantoni n. 19/23, il consiglio direttivo per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'O.d.G.:

1. Cancellazione soci ordinari per morosità e/o dimissioni o mancato interesse per l'attività di Casa IBE e successiva riorganizzazione dell'elenco soci;
2. Convocazione Assemblea Straordinaria per approvazione nuovo Statuto ai sensi del D.L.vo 117/2017 e successive integrazioni e/o modificazioni, così come richiesto dalla Provincia di Varese – Terzo Settore con PEC ricevuta sull'Account di casaibecastellanza@pec.it;
3. Richiesta consulenza al CSV INSUBRIA – A.B.C. CNSORZIO di Como per la compilazione del nuovo Statuto su loro modello pre-compilato e successiva trasmissione per allegazione nel RUNTS;
4. Redazione rendiconto semplificato per cassa su modello ministeriale anno 2022.

sono presenti: il presidente Nacima ZAARIR, il V. presidente Fatima ADDAMINE, segretario Giuseppe ROCCO, i consiglieri LAACHIE Rachida e EL HASBAOUI Fatima nonché, su invito, la nuova associata MIHOUB Samah.

sono presenti: il tesoriere HUSSEIN HUSSEIN e la consigliera AKOURAM MICHICHI Lalla Khadjia per dimissioni e recesso da consigliere.

passa dunque alla discussione dei singoli punti posti all'o.d.g.:

- ✓ Ricevute le lettere di dimissioni/recesso del Consigliere-Tesoriere HUSSEIN HUSSEIN detto JAMAL, sia come tesoriere che come associato a Casa IBE, nonché le dimissioni della socia consigliera AKOURAM MICHICHI Lalla Khadjia e della socia EL FALLAK IDRISSE Laila, si prende atto e le stesse vengono accettate e, dunque, depennati dal libro dei soci. Inoltre, viene nominata in qualità di Tesoriere pro-tempore l'associata MOUNJID EL IDRISSE Halima, che succede in ordine di numero nell'Assemblea elettiva del 12 marzo 2022 al consigliere dimissionario HUSSEIN HUSSEIN detto JAMAL.
- ✓ Il consiglio direttivo prende atto che alcuni soci non partecipano alla vita associativa e non hanno rinnovato il pagamento della quota annuale, pertanto decide di cancellare dal libro dei soci i seguenti nominativi:

1) INTROVIGNE Vittoria, 2) FERRAZZI Cristina, 3) EDDAHBI Mhammed, 4) BEN HAJ ABDALLAH Abdelkarim, 5) EL HASSOUNY Fatima, 6) AZABI Aiuhe Kadja, 7) BOUTALEB Khadja, 8) WAHIDI Khadja, 9) HASBANE Samira, 10) HASBANE Khadja, 11) EL HASSOUNY Naima, 12) DIOP Baye Aly, 13) LAACHIR Mina, 14) LAT Ghislane, 15) OEMAHI Noura, 16) TRASCASAR Mouice, 17) HAMDI Fadma, 18) LAQUI Aziza, 19) BEN SAFIA Hind, 20) EL MHDAR Amina, 21) RAOUI Fatima, 22) HASBAOUI Touria, 23) HASBAOUI Laila, 24) KHACHI Saliha.

L'Assemblea Straordinaria sarà indetta, in prima convocazione il 17/05/2023 h. 24:00 e in seconda convocazione il 18/05/2023, ore 19.30, mediante invito a tutti i soci iscritti.

Si conferma la richiesta di consulenza al CSV INSUBRIA di VARESE e/o al Consorzio A.B.C. di COMO per la redazione del nuovo Statuto e la trasmissione degli atti agli organi competenti.

Il Rendiconto semplificato per cassa, relativo all'anno 2022, sarà redatto dal nuovo tesoriere MOUNJID EL IDRISSE Halima, coadiuvata dalla nuova associata MIHOUB Samah.

All'altro avendo da discutere, la riunione viene dichiarata chiusa alle ore 20,55 odierne.

Giuseppe

Il verbalizzante
Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI CUSTO ARSIZIO
allogato B
registrato il 23 GIU. 2023
al n° 562 Serie 3



Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo

7

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"THE HOUSE OF SARAH AND ABRAHAM, IN BREVE CASA IBE - APS"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 19 maggio 2023

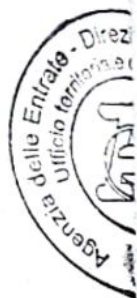


Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. In data 24/11/2018 è stata costituita, l'associazione denominata "THE HOUSE OF SARAH AND ABRAHAM" - APS", di seguito, in breve, "Casa IBE - APS", registrata all'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio in data 28/11/2018 e successivamente iscritta al progressivo n. VA-365 Sezione Culturale (B) nel Registro Regionale - Provincia di Varese con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 21/02/2020, trasmigrata nel RUNTS. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta. La formulazione è da lasciare nel caso di enti in fase di costituzione o di modifica funzionale all'iscrizione al RUNTS.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di CASTELLANZA (VA) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:
 - organizzare e gestire attività multiculturali per promuovere corsi di diverse lingue (Italiano, Inglese, francese, arabo, ecc...) e corsi vari (cucina, mestieri, ecc...) per una vera integrazione sociale tra persone di diversa provenienza geografica, nonché per promuovere attività artistiche o ricreative di interesse sociale (mercatin, fiere, ecc...) mediante l'organizzazione di incontri tematici pubblicizzati attraverso la realizzazione di libri e documenti, anche on-line, per la diffusione della cultura multirazziale, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - migliorare la qualità della vita dei produttori operanti in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, nonché delle persone migranti mediante la commercializzazione di prodotti tipici del luogo di provenienza ad un costo equo e solidale;
 - riqualificare beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con lo scopo di utilizzarli per l'organizzazione e gestione di attività culturali, ecc..., nonché per l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti e/o delle persone in difficoltà perché temporaneamente sole o comunque prive di affetti familiari ed eccezionalmente bisognose. A tal proposito, dopo averli ristrutturati e arredati con finanziamenti pubblici o privati, si prefigge di condurli e gestirli con assistenza e vigilanza costante da parte dei soci che si offrono volontariamente. Conduzione e gestione basate sul volontariato svolto gratuitamente e sulla partecipazione di chiunque sia animato di vivo senso della solidarietà ed offra nel contempo garanzia



Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

z) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- sensibilizzare sempre più la cittadinanza sui problemi dell'accoglienza, dell'accompagnamento, dell'educazione, dell'emarginazione e della solitudine all'interno del territorio delle persone migranti e/o delle persone in difficoltà perché temporaneamente sole o comunque prive di affetti familiari ed eccezionalmente bisognose, promuovendo incontri di studio, dibattiti, pubblicazioni ed altre iniziative ritenute utili allo scopo, nonché collaborare con le Autorità Periferiche dello Stato (Prefetture, Questure, Commissariati ed altre Autorità civili e militari) per la regolarizzazione e gestione di immigrati provvisoriamente senza permesso di soggiorno perché, pur essendo nelle condizioni di accedere al diritto sancito dalle Convenzioni Internazionali di Ginevra entrato in vigore il 22 aprile 1954, dal diritto sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani adottata all'unanimità dall'ONU in data 16 dicembre 1966, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000 e confluita nel 2004 nella Costituzione Europea poi entrata in vigore con il trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, nonché dal Regolamento di Dublino (604/2013), si trovano privi di sostentamento materiale, morale e civile.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Specifica da mantenersi nel caso in cui l'associazione costituente preveda tra i propri associati anche altri soggetti giuridici.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

Agencia de la Entidad
Unidad de

Agencia de la Entidad - Dirección
Unidad de

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Qualora l'associazione costituente preveda tra i propri associati anche altri soggetti giuridici, tale specifica deve essere contenuta obbligatoriamente nello statuto, ai sensi dell'art. 35 c.3 del CTS.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile. Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. Se previsto, l'associazione costituente deve determinare se il Collegio dei Garanti sarà l'organo chiamato ad esprimersi sul tema oggetto dell'articolo al posto dell'Assemblea

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;



- 
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21

Ciascun associato ha diritto di voto; per i soci minori di età il relativo diritto è esercitato da coloro ai quali spetta la potestà genitoriale (genitore o chi ne fa le veci)

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione. Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo. Se previsto, l'associazione costituente deve determinare se il Collegio dei Garanti sarà l'organo chiamato ad esprimersi sul tema oggetto dell'articolo al posto dell'Assemblea.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

- 
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

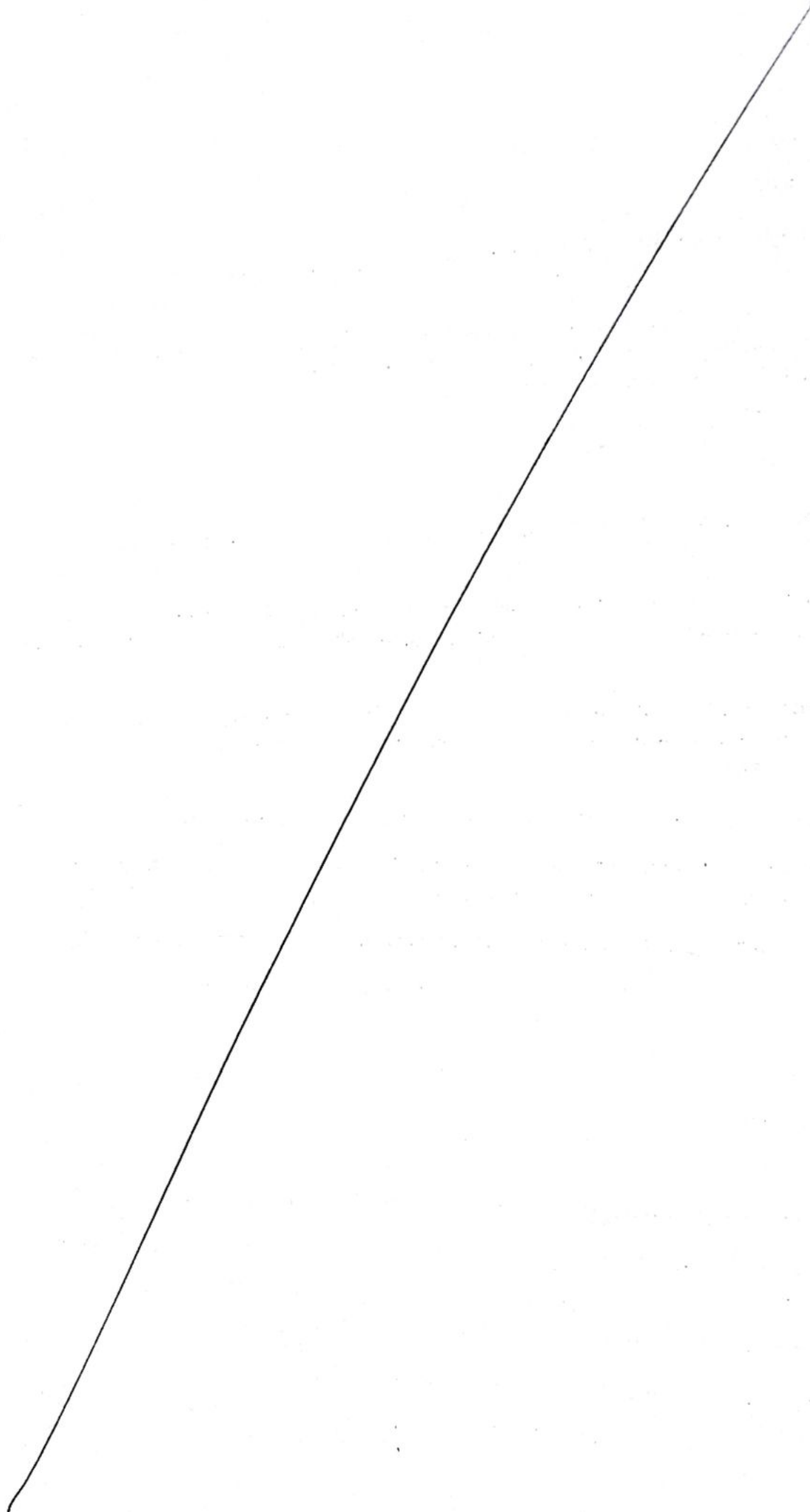
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;



- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio*;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo**;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

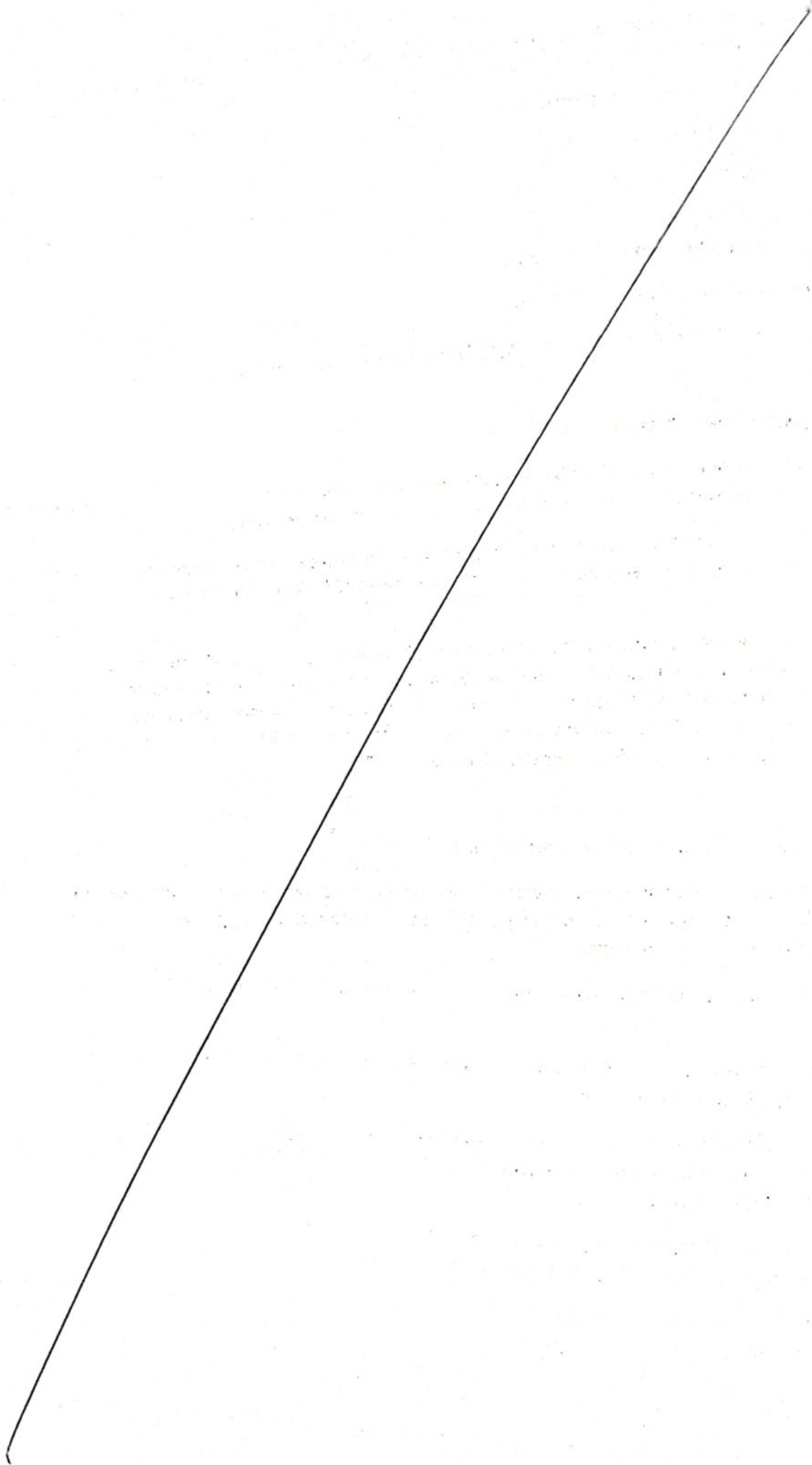
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione**, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.



8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. Art. 24 che richiama l'Art. 2373 del C.C. co. 1

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Il mantenimento di tale scrittura è puramente discrezionale

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 8 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;



g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

k) deliberare in merito all'esclusione di soci;

l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri**;

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

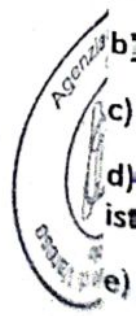
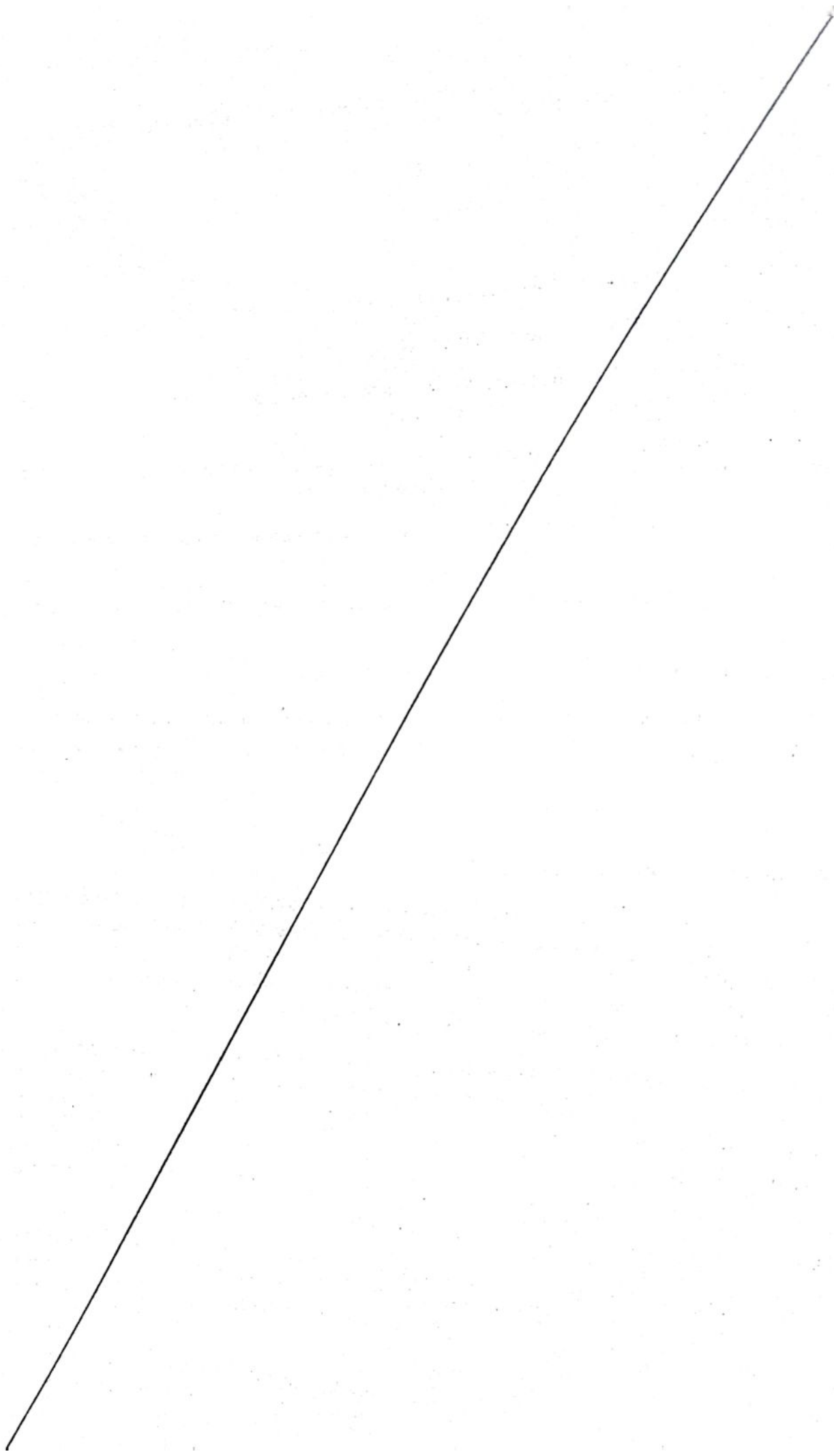
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Versione più sostenibile salvo diversa volontà dei costitutori.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

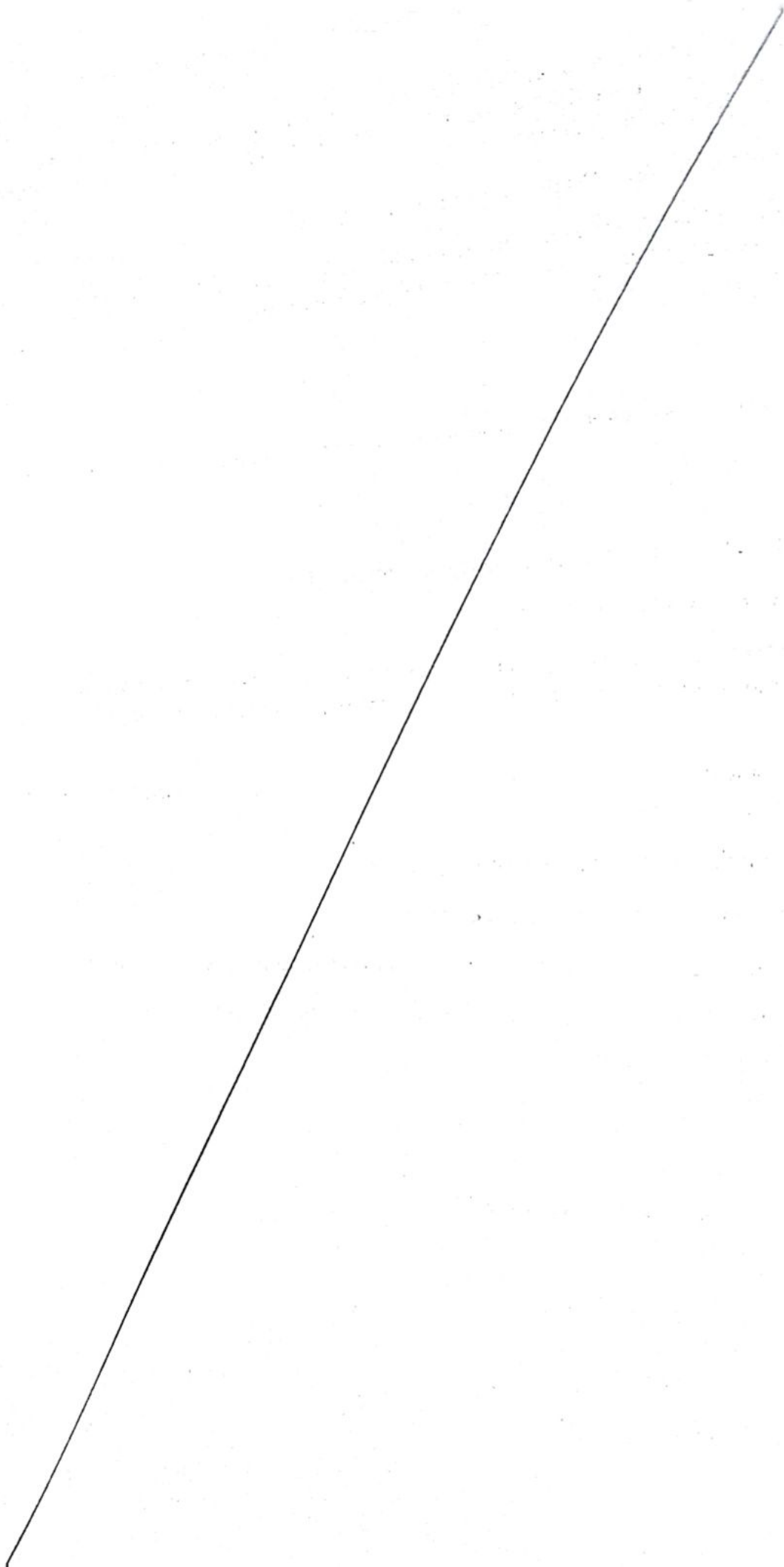
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.



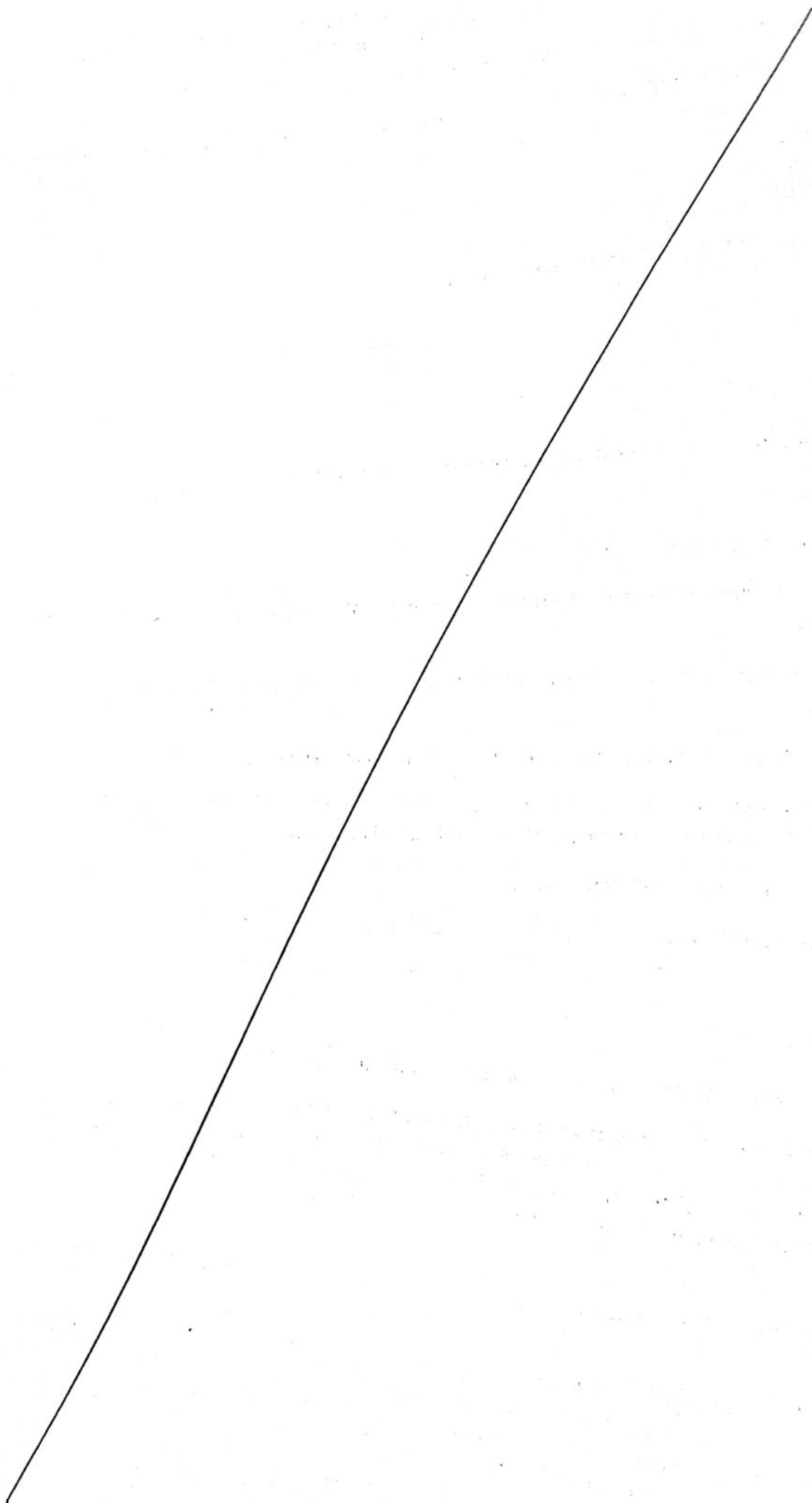
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nei rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Determinare il periodo ultimo di approvazione del bilancio consuntivo e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito del bilancio al RUNTS
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.



l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Castellanza (Va), 19 maggio 2023

Firma Presidente



Firma Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI GUSTO ARZIZIO
allegato C all'atto
registrato il 23 GIU 2023
al n° 562 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milazzo

